

Modulo allegato tecnico di base per impianti gestione rifiuti

Identificazione del Complesso IPPC	
Ragione sociale	
Sede Legale	Vian..... Comune (Provincia)
Sede Operativa	Vian..... Comune (Provincia)
Tipo di impianto	Nuovo o Esistente ai sensi D.Lgs. 152/2006.
Codice e attività IPPC	Esempio . 5.1 lettere a), b etc.....

Varianti richieste

LEGENDA: *Informazioni sui contenuti dei paragrafi*

INDICE

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE	4
A.0.1 <i>Scopo della richiesta</i>	4
A.0.2 <i>Situazione attuale</i>	4
A.0.3 <i>Situazione modificata</i>	4
A.0.4 <i>Giudizio sulla modifica</i>	4
A 1. Inquadramento dell'installazione e del sito.....	4
A.1.1 <i>Inquadramento dell'installazione IPPC</i>	4
A.1.2 <i>Inquadramento geografico – territoriale del sito</i>	4
A 2. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA.....	5
B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO	6
B.1 Produzioni.....	6
B.2 Materie prime.....	9
B.3 Risorse idriche ed energetiche.....	9
B.4 Cicli produttivi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
B.5 Gestione Rifiuti in ingresso.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
C. QUADRO AMBIENTALE	11
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento.....	11
C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento.....	13
C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento.....	14
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento.....	14
C.5 Produzione Rifiuti.....	14
C.6 Bonifiche.....	15
C.7 Rischi di incidente rilevante.....	15
D. QUADRO INTEGRATO	16
D.1 Applicazione delle MTD.....	16
D.2 Criticità riscontrate.....	16
D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate.....	16
E. QUADRO PRESCRITTIVO	16
E.1 Aria.....	17
E.1.1 <i>Valori limite di emissione</i>	17
EMISSIONI DIFFUSE.....	17
E.1.2 <i>Requisiti e modalità per il controllo</i>	18
E.1.3 <i>Prescrizioni impiantistiche</i>	20
E.1.4 <i>Prescrizioni generali</i>	21
E.1.5 <i>Piano di adeguamento al D. Lgs. 152/2006 art. 275</i>	23

E.2 Acqua	23
<i>E.2.1 Valori limite di emissione</i>	23
<i>E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo</i>	23
<i>E.2.3 Prescrizioni impiantistiche</i>	24
<i>E.2.4 Prescrizioni generali</i>	25
E.3 Rumore	26
<i>E.3.1 Valori limite</i>	26
<i>E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo</i>	26
<i>E.3.3 Prescrizioni impiantistiche</i>	26
<i>E.3.4 Prescrizioni generali</i>	27
E.4 Suolo (e acque sotterranee solo nei casi in cui sono presenti/necessarie misure di monitoraggio)	27
E.5 Rifiuti	27
<i>E.5.1 Prescrizioni in materia di rifiuti</i>	27
<i>E.5.2 Prescrizioni in materia di MPS, EoW, sottoprodotti</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
E.6 Ulteriori prescrizioni	30
E.7 Monitoraggio e Controllo	31
E.8 Prevenzione incidenti	32
E.9 Gestione delle emergenze	32
E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività	32
E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche	33
F. PIANO DI MONITORAGGIO	34
F.1 Finalità del monitoraggio	34
F.2 Chi effettua il self-monitoring	34
F.3 PARAMETRI DA MONITORARE	34
<i>F.3.1 Impiego di sostanze</i>	34
<i>F.3.2 Risorsa idrica</i>	35
<i>F.3.3 Risorsa energetica</i>	35
<i>F.3.4 Aria</i>	36
<i>F.3.5 Acqua</i>	38
<i>F.3.6 Rumore</i>	41
<i>F.3.7 Radiazioni</i>	41
<i>F.3.8 Rifiuti</i>	42
<i>F.3.9 Discariche</i>	42
<i>F.3.10 Dichiarazione PRTR</i>	42
F.4 Gestione dell'impianto	43
<i>F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici</i>	43
<i>F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)</i>	43

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A.0 Premessa

(da compilare in caso di modifiche o riesame)

A.0.1 Scopo della richiesta

A.0.2 Situazione attuale

A.0.3 Situazione modificata

A.0.4 Giudizio sulla modifica

A 1. Inquadramento dell'installazione e del sito

A.1.1 Inquadramento dell'installazione IPPC

Riportare le seguenti informazioni:

- *breve storia del complesso e sua localizzazione (con coordinate Gauss-Boaga)*
- *eventuali aree dello stabilimento con diversa destinazione*

L'installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle seguenti attività:

N. ordine attività IPPC	Codice IPPC	Attività IPPC	Capacità produttiva di progetto	Numero degli addetti	
				Produzione	Totali
N. ordine attività non IPPC	Codice ISTAT	Attività NON IPPC			

Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC

indicare il n. mezzi/giorno in arrivo/uscita per il trasporto dei rifiuti e dei prodotti i giorni lavorativi e se l'impianto lavora a ciclo continuo o a ciclo non continuo.

Superficie totale	Superficie coperta	Superficie scolante m ² (*)	Superficie scoperta impermeabilizzata	Anno costruzione complesso	Ultimo ampliamento	Data prevista cessazione attività
						<i>Solo se esistente</i>

La condizione dimensionale dell'installazione è descritta nella tabella seguente:

(*) Così come definita all'art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito

Inserire l'inquadramento geografico e urbanistico dell'installazione, mappale e foglio catastale l'eventuale presenza di vincoli, le destinazioni d'uso del territorio circostante (R=500)

m) e le criticità riscontrate in termini di presenza di obiettivi sensibili quali ospedali, scuole, case di riposo, centri commerciali etc, distanza minima dell'installazione dai centri abitati e dalle abitazioni singole con riferimenti planimetrici aggiornati.

Inserire la relazione sulla localizzazione dell'installazione, valutata in rapporto ai principi escludenti, penalizzanti o favorevoli previsti dalla D.G.R. n. 1990 del 20.06.2014, dai contenuti della Legge Regionale 17.11.2016 n. 28 e dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A) da applicarsi a seguito delle precisazioni, di cui alla nota T1.2016.0057019 del 04.11.2016, della Regione Lombardia;

I territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno destinazioni d'uso seguenti:

Destinazione d'uso dell'area secondo il PGT vigente	Destinazioni d'uso principali	Distanza minima dal perimetro del complesso

Tabella A3 – Destinazioni d'uso nel raggio di 500 m

Fare riferimento al d.lgs. 42 del 22 gennaio 2004

Tipo di vincolo	Distanza minima dal perimetro del complesso	Norme di riferimento	Note

Tabella. A.4-Tabella delle Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante (R = 500 m)

A 2. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell'impianto produttivo in esame.

Settore	Norme di riferimento	Ente competente	Numero autorizzazione	Data di emissione	Scadenza	N. ordine attività IPPC e non	Note	Sost. da AIA
ARIA								
ACQUA concessioni prelievo pozzi o CIS allacciamento FC scarichi civili scarichi industriali								
RIFIUTI								
VIA								NO
RIR								NO
BONIFICHE								NO

Tabella A4 – Stato autorizzativo

Inserire commento sulla verifica delle autorizzazioni che rilevi autorizzazioni in scadenza, procedimenti in corso, eventuali obblighi di particolare rilevanza a cui il soggetto gestore è stato sottoposto nelle precedenti autorizzazioni, etc.

certificazioni Emas, Iso14001 etc ottenute o in fase di ottenimento

Nel caso in cui l'impianto sia autorizzato in via definitiva sulla base della D.G.R. 12 febbraio 1999 n. 6/41406, acquisire dal Gestore dell'impianto la dichiarazione circa l'osservanza/inosservanza della esecuzione delle determinazioni annuali analitiche prescritte.

Nel caso in cui con l'AIA si provveda alla autorizzazione di nuovi punti emissivi o di nuovi scarichi riportare la seguente indicazione:

Con la presente istruttoria si valuta la richiesta di autorizzazione dei nuovi punti emissivi/ dei nuovi scarichi.....

Nel caso in cui si debba valutare la conformità all'art.275 del D.Lgs. 152/06 (Ex DM 44/04) – emissioni di COV – aggiungere il seguente paragrafo:

VALUTAZIONE DI CONFORMITA' all'art.275 del D.Lgs. 152/06

L'Azienda..... è soggetta all'art.275 del D.Lgs. 152/06 per l'esercizio dell'attività di individuata/e dall/i punto/ilettera della parte II dell'allegato III alla parte V del medesimo Decreto.
In sede d'istruttoria AIA è applicata la procedura di valutazione di conformità all'art.275 del D.Lgs. 152/06.

B. QUADRO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto

Indicazioni per la compilazione del capitolo

Vengono effettuate le seguenti operazioni:

- a) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali (non) pericolosi;
- b) recupero (R3, R4, R5 etc.) di rifiuti speciali (non) pericolosi;
- c) trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali (non) pericolosi;
- d) pretrattamento (R12) di rifiuti speciali (non) pericolosi;
- e) miscelazione (R12, D13) di rifiuti speciali (non) Pericolosi;
- f) deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali (non) pericolosi;
- g) deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi;
- h) altro _____

L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da Planimetria n° ____ del _____):

- a. Area ____: Messa in riserva di rifiuti speciali (non) pericolosi in entrata e in uscita effettuata in cumuli, contenitori (tipo:container,ceste ecc) posti su area (pavimentata,impermeabile,ecc), al coperto (sotto tettoia, capannone ecc) e/o allo scoperto; la superficie di tale area è pari a ____ mq;
- b. Area ____: Recupero/trattamento di rifiuti speciali (non) pericolosi su area (pavimentata impermeabile, ecc), al coperto (sotto tettoia, capannone ecc) e/o allo scoperto; la superficie di tale area è pari a ____ mq;
- c. Area ____: Deposito preliminare di rifiuti speciali (non) pericolosi in entrata e in uscita effettuato in cumuli, contenitori (tipo:container,ceste ecc) posti su area (pavimentata,impermeabile, ecc), al coperto (sotto tettoia, capannone ecc) e/o allo scoperto; la superficie di tale area è pari a ____ mq;
- d. Area ____: Stoccaggio delle materie prime seconde/prodotti/ E.o W. Etc provenienti dalle operazioni di recupero (indicare le tipologie dei materiali recuperati) effettuato in cumuli, contenitori (tipo:container,ceste ecc) posti su area (pavimentata,impermeabile,sterrata ecc), al coperto (sotto tettoia, capannone ecc) e/o allo scoperto; la superficie di tale area è pari a ____mq;

i quantitativi massimi istantanei per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:

Area _____: metri cubi _____; tonnellate _____;



Area _____ : metri cubi _____ ; tonnellate _____ ;
Area _____ : metri cubi _____ ; tonnellate _____ ;
Area _____ : metri cubi _____ ; tonnellate _____ ;
Area _____ : metri cubi _____ ; tonnellate _____ ;
Area _____ : metri cubi _____ ; tonnellate _____ ;
Area _____ : metri cubi _____ ; tonnellate _____ ;
Area _____ : metri cubi _____ ; tonnellate _____ ;
Area _____ : metri cubi _____ ; tonnellate _____ ;
Area _____ : metri cubi _____ ; tonnellate _____ ;
Area _____ : metri cubi _____ ; tonnellate _____ ;

I quantitativi complessivi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali (non pericolosi) sono i seguenti:

- messa in riserva: _____ mc e t _____
- deposito preliminare: _____ mc e t. _____

descrivere le modalità di stoccaggio (deposito preliminare-D15 o messa in riserva-R13) di ogni tipologia di rifiuto (cod. EER) in ingresso, specificando in dettaglio le caratteristiche, le capacità volumetriche e le quantità (mc e t.); e le superfici occupate;

descrivere le caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio dei rifiuti (deposito preliminare-D15, messa in riserva-R13) e delle aree dove vengono svolte le operazioni di recupero e/o smaltimento,

il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero [indicare quali] è pari a _____ t/anno e a _____ t/die;

specificare per ogni rifiuto il codice EER (riferimento all'allegato D della parte IV del d.lgs. 152/06) denominazione, classificazione, caratteristiche di pericolo dei rifiuti pericolosi, stato fisico, peso specifico con le relative operazioni di recupero/smaltimento;

(inserire tabella)

Verificare per ogni codice EER le normative specifiche di settore. (per esempio rifiuti che per legge devono essere recuperati e pertanto non possono essere richieste operazioni D);

la codifica xx xx 99 dei rifiuti può essere accettata solo se si dimostra l'impossibilità di una più dettagliata codifica effettuata sulla base delle indicazioni previste dall'elenco Europeo dei Rifiuti. In ogni caso il rifiuto deve identificato con una dettagliata descrizione merceologica e della attività che lo produce. Tale descrizione non potrà consistere in una semplice ripetizione del titolo del gruppo di appartenenza o del titolo di un altro rifiuto già previsto dall'elenco Europeo dei Rifiuti. Tali specifiche devono essere fatte anche per altri rifiuti generici come per esempio EER 191212.

descrivere la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso; Nel caso di codice EER "specchio" (es. 19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06) deve essere prevista procedura di caratterizzazione analitica per l'accettazione del rifiuto non pericoloso;

descrivere come avvengono nella pratica le operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate (rif. allegati B e C della parte IV del d.lgs. 152/06) per ogni tipologia di rifiuto (cod. EER) e descrivere gli impianti e le attrezzature utilizzate per il trattamento e la movimentazione dei rifiuti;

riportare la descrizione, gli schemi di principio, gli schemi di flusso e i disegni schematici dei vari processi

per gli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento D8, D9 dare conto di quanto previsto al punto 3.2 della D.G.R. 6 agosto 2002 n. 7/10161;

per gli impianti che effettuano operazioni di recupero mediante compostaggio (R3) dare conto di quanto previsto dalle “linee guida relative alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di compost” di cui alla d.G.R. 12764/03 e s.m.i.;

per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti RAEE dare conto dei requisiti tecnici previsti dal d.lgs. 151/2005 e dal d.lgs 14 marzo 2014 n° 49 e s.m.i.;

per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti pile e accumulatori dare conto del rispetto dei requisiti previsti dal d.lgs 188/2008 e s.m.i.;

per gli impianti che effettuano operazioni di autodemolizione dare conto dei requisiti tecnici previsti dal d.lgs. 209/03 e s.m.i e linee guida APAT del 2004;

per gli impianti che effettuano operazioni di spandimento in agricoltura (R12/R10) dare conto di quanto previsto dalla d.G.R. x/2013 del 01.07.2014 e s.m.i.;

per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento deposito sul e nel suolo (discarica) dare conto di quanto previsto dalle seguenti norme/linee guida:

- d.lgs. n. 36/2003 recante “Attrazione della direttiva 1999/31/Ce – Discariche di rifiuti”;
- d.m. 27/09/2010 ed s.m.i. recante “Criteri di ammissibilità rifiuti in discarica”;
- Manuali e Linee Guida ISPRA n. 145/2016 recante “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica, ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015, n. 221”;
- d.g.r. 7 ottobre 2014, n. X/2461 recante “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”;
- Manuali e Linee Guida ISPRA (ex APAT) – rev. 0, 2005 recante “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta del rischio alle discariche” e s.m.i.;
- Manuali e Linee Guida ISPRA (ex APAT) – rev. 0, 2008 recante “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta ai siti contaminati” e s.m.i.;
- nota congiunta Provincia di Brescia – Area Ambiente, Discariche e Tutela del Suolo e ARPA – Dipartimento di Brescia, U.O. Suolo e Bonifiche del 16/10/2009 recante “Atto tecnico di indirizzo per l’istruttoria alle deroghe del D.M. 03/08/05 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- nota ISPRA n. 36365 del 31/10/2011.

per gli impianti che effettuano miscelazione dare conto dei requisiti di cui alla d.G.R. n. 3596 del 06.06.2012 e s.m.i inserendo una tabella per ogni miscela;

per gli impianti che effettuano operazioni relativamente ai rifiuti sanitari o altri rifiuti non elencati ai punti precedenti dare conto dei requisiti tecnici delle normative specifiche

attestare le condizioni in base alle quali si ritiene di conseguire per i rifiuti trattati la cessazione della qualifica di rifiuto, secondo quanto previsto dall’art. 184 ter del d.lgs. 152 e inoltre per ogni prodotto ottenuto dalle stesse operazioni specificare le relative caratteristiche che ne consentono il successivo utilizzo (ad es. norme UNI) con l’indicazione delle analisi da effettuare;

indicare la destinazione dei rifiuti e/o prodotti derivanti dal trattamento o recupero;

descrivere l’eventuale recupero dei rifiuti prodotti/decadenti. effettuato presso la propria installazione che per la loro tipologia e caratteristica possono essere introdotti nelle linee produttive già autorizzate.

B.2 Materie prime e ausiliarie

Le materie prime principali in ingresso all' **installazione** IPPC sono costituite fondamentalmente dai rifiuti descritti nel paragrafo "B.1- Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto".

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle materie ausiliarie impiegate nei trattamenti svolti.

N. ordine prodotto	Materia Prima	Classe di pericolosità	Stato fisico	Quantità specifica** (kg/t)	Modalità di stoccaggio	Tipo di deposito e di confinamento*	Quantità massima di stoccaggio
MATERIE PRIME AUSILIARIE							
N. ordine prodotto	Materia Prima	Classe di pericolosità	Stato fisico	Quantità specifica** (kg/t)	Modalità di stoccaggio	Tipo di deposito e di confinamento*	Quantità massima di stoccaggio

* in fusti (al coperto, all'aperto), serbatoio interrato (doppia parete, con vasca di contenimento), serbatoio fuori terra, vasche.

** riferita al quantitativo in kg di materia prima per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell'anno 200X.

Tabella B2 – Caratteristiche materie prime

Quantità e caratteristiche delle materie prime impiegate e soggette alle disposizioni di cui all'art.275 del D.Lgs. 152/06 vengono specificate nella tabella seguente:

Numero d'ordine attività	Tipologia materia prima	% Residuo secco	% COV*	Frase R						Quantità annua reale (kg/anno)			Quantità annua di progetto (kg/anno)				
				40	45	46	49	60	61	68	Secco	COV	C	Secco	COV	C	
TOTALE																	

Tabella B2a – Caratteristiche materie prime attività di cui all'art.275 del D.Lgs. 152/06

Concentrare l'attenzione sulla pericolosità delle sostanze, chiedendo se necessarie le frasi di rischio relative alle classi di pericolosità e le relative schede di sicurezza, al fine di fare le opportune valutazioni anche relativamente alla possibilità di sostituirle con materie meno pericolose sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida e dai confronti con le altre attività produttive, laddove possibile.

B.3 Risorse idriche ed energetiche

Consumi idrici

I consumi idrici dell'impianto sono sintetizzati nella tabella seguente:

Fonte	Prelievo annuo		
	Acque industriali		Usi domestici (m ³)
	Processo (m ³)	Raffreddamento (m ³)	
Pozzo			
Acquedotto			
Derivazione acque superficiali			

Tabella B3 – Approvvigionamenti idrici

Descrivere il ciclo interno delle acque (sia per usi industriali che civili) dalle fonti di prelievo idrico; riportare il bilancio idrico del complesso qualora fornito. Riportare anche i dati relativi al consumo idrico specifico e gli eventuali dati relativi alle capacità di ricircolo.

Produzione di energia

Riportare le tabelle H1-H2-H3 della modulistica o altri dati e tabelle fornite in relazione tecnica e relative alle caratteristiche delle unità di produzione di energia, se presenti.

Nel caso di impianti dotati di macchine di produzione di energia termica destinata all'attività produttiva inserire la seguente prescrizione nel paragrafo E.6:

Provvedere alla installazione di un sistema di misurazione in continuo e di registrazione del consumo di metano per singola linea produttiva.

Consumi energetici

I consumi specifici di energia per tonnellata di materia finita prodotta sono riportati nella tabella che segue:

Prodotto	Termica (KWh/t)	Elettrica (KWh/t)	Totale (KWh/t)

Tabella B4 – Consumi energetici specifici

Riportare bilanci energetici confronti con eventuali range riportati nei documenti di riferimento e commenti circa il trend nel corso degli anni.

Indicare la presenza di eventuali gruppi elettrogeni di emergenza e/o impianti termici civili con potenza termica superiore a 3MW

C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

Descrivere sinteticamente le emissioni e i relativi inquinanti più significativi dell'impianto.

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell'impianto:

ATTIVITA' IPPC e NON IPPC	EMISSIONE	PROVENIENZA		DURATA	TEMP.	INQUINANTI MONITORATI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO	ALTEZZA CAMINO (m)	SEZIONE CAMINO (m o m ²)
		Sigla	Descrizione						
	E1	M1	Forno			SOx NOx	Elettrofiltro		
		M2	Granigliatrice						

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera

La seguente tabella riassume le emissioni derivanti da attività a **inquinamento scarsamente rilevante** ai sensi dell'art. 272 comma 1 della Parte Quinta al D.Lgs. 152/2006 (ex attività ad inquinamento poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991).

ATTIVITA' IPPC e NON IPPC	EMISSIONE	PROVENIENZA	
		Sigla	Descrizione
	E1	M1	Forno
		M2	Granigliatrice

Tabella C2 – Emissioni a scarsa rilevanza

Aggiungere informazioni in merito alle emissioni diffuse e fuggitive.

Per i sistemi di abbattimento riportare solo dati indicati in tabella.

Integrare con eventuali altri dati forniti dal costruttore, ritenuti significativi, in casi di impianti di nuova installazione o di modifiche di impianti di abbattimento esistenti.

Per i sistemi di abbattimento riferire circa la coerenza degli stessi relativamente all'inquinante da abbattere, la conformità dei parametri progettuali con i dettami della DGR 1/8/2003 n. 7/13943 ovvero, in caso di non conformità, la dimostrazione dell'idoneità dei sistemi adottati a conseguire i risultati attesi e, infine, nel caso di sistemi non conformi ma installati prima dell'emanazione della DGR citata, le tempistiche di sostituzione.

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:

Sigla emissione				
Portata max di progetto (aria: Nm³/h)				
Tipologia del sistema di abbattimento				
Inquinanti abbattuti				
Rendimento medio garantito (%)				
Rifiuti prodotti dal sistema	t/anno			
	kg/g			
Ricircolo effluente idrico				
Perdita di carico (mm c.a.)				

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

Consumo d'acqua (m ³ /h)				
Gruppo di continuità (combustibile)				
Sistema di riserva				
Trattamento acque e/o fanghi di risulta				
Manutenzione ordinaria (ore/settimana)				
Manutenzione straordinaria (ore/anno)				
Sistema di Monitoraggio in continuo				

Tabella C3 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

Nel caso in cui con l'AIA si autorizzino nuovi punti emissivi si tenga presente:

- la necessità degli eventuali sistemi di abbattimento di rispondere almeno ai requisiti tecnici e ai criteri previsti dalla D.G.R. 1 agosto 2003, n. VII/13943;
- i condotti di adduzione e di scarico devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi e tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

EMISSIONI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI SOLVENTI

Dal piano di gestione dei solventi, elaborato dall'Azienda secondo le indicazioni della parte V dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06, emerge quanto segue:

inserire una sintesi:

- della verifica di conformità con i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e con i valori limite di emissione diffusa indicati nella parte III dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e verifica di conformità con i valori limite di emissione totale individuati ai sensi della parte III o parte IV dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006 ;
- della verifica di conformità con i valori limite per le sostanze individuate ai punti 2.1 e 2.2 della parte I dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006.

INDICAZIONI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CONFORMITA' ALL'ART.275 DEL D.LGS.152/06

La verifica di conformità con i valori limite di emissione può essere effettuata ai sensi della parte III o parte IV dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006 a scelta dell'Azienda.

Se sceglie la parte III dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006 l'Azienda deve rispettare i limiti di emissione convogliata, diffusa e totale che nell'allegato tecnico vanno riportati in tabella E1b e E1c.

Se sceglie la parte IV (ex allegato 3 del DM 44/2004), e quindi calcola l'emissione bersaglio, va verificata l'equivalenza con la parte III (ex allegato 2 del DM 44/2004), e cioè l'emissione bersaglio calcolata con la procedura dell'ex allegato 3 deve essere minore di quella calcolata con la procedura arpa ($E_{tot\ lim} = O1\ lim + F\ lim$), altrimenti l'ex allegato 3 non può essere utilizzato.

Se l'equivalenza è verificata, l'emissione bersaglio è il valore limite che l'azienda deve raggiungere entro il 30/10/2007 e per la quale viene autorizzata. Nell'allegato tecnico non vengono quindi più riportati i limiti per convogliate e diffuse poiché lo scopo di utilizzare l'ex allegato 3 è infatti quello di dare la possibilità all'azienda di raggiungere la conformità al valore limite con metodi alternativi al rispetto di emissioni convogliate e diffuse (metodi che devono essere valutati da ARPA).

Ad oggi, scegliendo l'ex allegato 3, l'azienda dovrebbe già rispettare il valore di emissione bersaglio x 1,5 poiché la norma prevedeva l'adeguamento entro il 30/10/2005.

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

Se l'ex allegato 3 non è utilizzabile perché l'equivalenza con il 2 non è verificata, l'Azienda deve rispettare i limiti dell'ex allegato 2 entro il 30/10/2007, e quindi limite emissione convogliata, diffusa e totale e in questo caso nell'allegato tecnico vanno riportati tutti e tre i limiti.

Att. *Nel caso in cui un'Azienda usi sostanze e preparati classificati come cancerogeni, teratogeni o mutageni: ad oggi sulla base delle informazioni richieste in procedura di verifica non siamo in grado di verificare il rispetto del limite individuato ai punti 2.2 e 2.3 della parte I dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006. Poiché però tale verifica sarà oggetto di controllo da parte di ARPA, nel caso in cui un'Azienda usi sostanze e preparati classificati come cancerogeni, teratogeni o mutageni:*

- 1) si mantengono le prescrizioni previste ai punti 2.1, 2.2, 2.3,2.4 della parte I dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006; (punti IV-V-VI-VII paragrafo E.1.1)*
- 2) in ambito di istruttoria si chiede all'Azienda l'individuazione delle emissioni convogliate a presidio di attività che utilizzano tali sostanze;*
- 3) nel Piano di Monitoraggio si prescrive l'analisi per speciazione sui singoli camini individuati al punto precedente (ad eccezione dei casi in cui tali emissioni sono presidiate da postcombustore)*

Dalla valutazione dei dati dichiarati dall'Azienda la conformità con i valori limite individuati dalla parte I dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006 risulta/non risulta verificata.

(nel caso in cui l'azienda fosse non conforme)

L'azienda ha presentato il piano di adeguamento riportato al paragrafo E1.5 al fine di adeguarsi alle prescrizioni di cui ai punti 3 e 4 della parte I dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e ai valori limite individuati ai sensi della parte III o parte IV dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006.

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento produttivo sono descritte nello schema seguente:

SIGLA SCARICO	LOCALIZZAZIONE (N-E)	TIPOLOGIE DI ACQUE SCARICATE	FREQUENZA DELLO SCARICO			PORTATA <i>(solo per gli scarichi continui)</i>	RECIETTORE	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	CLASSE/ DI ATTIVITA' (1)	CLASSE DI VOLUME (2)	MISURATORE DI PORTATA (3)
			h/g	g/s ett	mesi/ anno						

Tabella C4– Emissioni idriche

(1) da applicarsi solo per scarichi industriali in fognatura di cui alla Delibera del C.d.A. dell'AATO n. 15 del 11 luglio 2008

(2) da compilarsi solo per scarichi industriali in fognatura (ad esclusione di quelli di cui alla classe di attività n.5) di cui alla Delibera del C.d.A. dell'AATO n. 15 del 11 luglio 2008

(3) in presenza di misuratore di portata specificare di seguito alla tabella, per ogni scarico dotato di misuratore di portata, se questo è presente sugli scarichi parziali (specificare quali) e/o finale

Inserire una breve descrizione degli scarichi, con l'indicazione degli inquinanti caratteristici, e dei sistemi di abbattimento.

Riportare la tabella C3 anche per i sistemi di abbattimento delle emissioni idriche, se disponibile.

Nel caso in cui l'azienda scarichi in pubblica fognatura acque reflue industriali occorre accertare l'esistenza di un Ente Gestore della fognatura e, qualora presente, appurare:

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

- l'eventuale esistenza di deroghe ai limiti definiti in tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e fatto salvo quanto previsto dalla tabella 5 del medesimo allegato, per ciò che concerne lo scarico.
- eventuali limiti di portata fissati dall'Ente gestore.

La presenza di un Gestore del Servizio Idrico Integrato va indicato nella lettera di trasmissione allo Sportello IPPC dell'allegato tecnico.

se l'azienda ha un impianto di trattamento acque reflue con linea fanghi relazionare sulle eventuali emissioni diffuse prodotte.

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Riportare i seguenti dati:

- Zonizzazione acustica (classi di appartenenza e classi limitrofe)
- Sorgenti di rumore
- Recettori Sensibili
- Eventuali interventi di insonorizzazione realizzati in passato
- Periodo degli ultimi rilevamenti fonometrici e risultati (rispetto dei limiti di zona ovvero individuazione dei soli superamenti)

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

Descrivere le condizioni di pavimentazione, serbatoi, vasche e di tutte le sorgenti di potenziale contaminazione della matrice suolo.

nel caso di realizzazione di nuove costruzioni o pavimentazioni i risultati dei campionamenti effettuati sul terreno naturale, volti a verificare il rispetto dei limiti tabellari previsti dall'allegato 5 alla parte IV del d.lgs 152/06 e s.m.i per la destinazione d'uso prevista; allegare i certificati di analisi e una planimetria in scala adeguata riportante l'ubicazione dei punti di prelievo;

C.5 Produzione Rifiuti

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06)

Nella tabella sottostante, avente valore indicativo, si devono riportare la descrizione dei principali rifiuti prodotti, anche in modo occasionale, e le relative modalità di deposito in azienda:

N. ordine Attività IPPC e NON	E.E.R.	Descrizione Rifiuti	Stato Fisico	Modalità di stoccaggio e caratteristiche del deposito	Destino (R/D)

Tabella C5 – Caratteristiche rifiuti prodotti

Riportare modalità di movimentazione ed eventuali condizioni particolari di stoccaggio.

C.5.2 Rifiuti gestiti in stoccaggio autorizzato (art. 208 D.Lgs. 152/06)

N. ordine Attività IPPC e NON	EER	Descrizione Rifiuti	Quantità massima istantanea (m ³)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio e caratteristiche del deposito	Destinazione finale (R/D)

Tabella C6 – Caratteristiche rifiuti in stoccaggio autorizzato

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

I quantitativi complessivi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali (non pericolosi) sono i seguenti:

- messa in riserva: _____ mc e t _____
- deposito preliminare: _____ mc e t. _____

C.6 Bonifiche

L'installazione è/non è stato e/o è/non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.

In caso di bonifica in corso o avvenuta riportare:

- a) una breve descrizione circa sorgenti che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento, le cause dell'evento, le sostanze inquinanti e ubicazione e dimensioni stimate dell'area del complesso contaminata o a rischio di inquinamento;***
- b) la fase del procedimento, se in corso ed i tempi previsti per la ultimazione dei lavori approvati;***
- c) il possesso del certificato di avvenuta bonifica, se presente.***

C.7 Rischi di incidente rilevante

Il Gestore dell'installazione ha dichiarato che l'impianto è/non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Nel caso in cui il complesso IPPC risulti soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i., l'istruttore dovrà ricostruire lo stato dell'iter procedurale e, se risulta già rilasciato il "nulla osta definitivo di sicurezza", dovrà inserire nel quadro E.7 Ulteriori prescrizione un richiamo alle prescrizioni previste dal Nulla osta mediante riferimento all'atto.

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

D. QUADRO INTEGRATO

D.1 Applicazione delle MTD

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento, individuate per l'attività di del comparto

BAT	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
FASE DI LAVORAZIONE / MATRICE AMBIENTALE		
BAT riportata dalle LG/ BRef	APPLICATA/ NON APPLICATA	Specificare anche se parzialmente o totalmente, in previsione o non prevista

Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT

Qualora le BAT essenziali non siano applicate dal gestore e/o la motivazione della non applicazione non sia esaustiva, in linea generale deve esserne prescritta (tenuto conto anche della fattibilità economica) l'adozione nell'allegato tecnico (vedi paragrafo E.11); l'effettiva adozione verrà successivamente verificata in sede di conferenza dei servizi.

Non inserire quelle BAT chiaramente non applicabili perché non coerenti con l'impianto.

D.2 Criticità riscontrate

Riportare le criticità riguardanti il sito produttivo che sono state elencate dal gestore e/o che sono state riscontrate dagli istruttori. In particolare le criticità saranno funzione degli impatti sulle diverse matrici ambientali, del contesto territoriale del sito e di eventuali MTD non adottate, ma adottabili. Nella maggior parte dei casi se l'azienda ha in progetto un miglioramento esso si identifica come intervento risolutivo di una criticità a monte.

In particolare qualora il complesso IPPC è localizzato all'interno di un'area critica, di risanamento o di mantenimento, così come individuate ai sensi della D.G.R. 6501/2001, occorre anticipare al 30.10.2007 i valori limite di emissione in atmosfera per i quali il termine ultimo previsto era il 30.12.2008.

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate

Misure in atto

Riportare in forma discorsiva misure ed interventi adottati che rispecchiano l'applicazione dei principi dell'allegato IV al d.lgs. 59/05. Vanno anche riportate considerazioni eventuali riguardo l'applicazione di tecniche considerabili MTD ma non elencate nelle Linee Guida (derivanti quindi da Bref, ISO 14000, EMAS, etc.), oppure considerazioni su miglioramenti eseguiti da parte della Ditta, che non sono però individuate come MTD.

L'impostazione del discorso può seguire lo schema che si ritiene più opportuno (principi allegato IV, matrici ambientali, ordine cronologico...).

Misure di miglioramento programmate dalla Azienda

Riportare la tabella delle migliorie che l'azienda prevede di attuare, secondo lo schema sottostante, evidenziando gli interventi risolutivi di eventuali criticità individuate nel paragrafo precedente.

MATRICE / SETTORE	INTERVENTO	MIGLIORAMENTO APPORTATO	TEMPISTICA
RUMORE, ARIA ,ACQUA, etc	Descrizione sintetica dell'intervento	Descrivere il miglioramento ambientale apportato con la modifica	Tempi previsti per la realizzazione

Tabella D2 – Misure di miglioramento programmate

E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro, dove non altrimenti specificato, a partire dalla data di adeguamento come previsto all'art.17, comma 1, del D.Lgs 59/2005 e comunque a partire dal 30/10/2007.

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

n.b.: Si ricorda che per ogni prescrizione in cui sia prevista la presentazione di un progetto (la cui realizzazione sia legata o meno all'ottenimento di un'altra autorizzazione) è necessario specificare i tempi a partire dall'emanazione dell'aria entro cui il gestore deve presentare tale progetto. (al riguardo vedi anche nota al paragrafo E.11).

E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA [Nm ³ /h]	DURATA [h/g]	INQUINANTI	VALORE LIMITE Prima del 30/10/07 [mg/Nm ³]**	VALORE LIMITE dopo il 30/10/07 [mg/Nm ³]
	Sigla	Descrizione					
E1	M1	forno				Σ(Ni, Cd, Co, As e composti)*	
						Σ(Pb, Cu, Cr, Mn, V, Sn, Co, Ni, As, Cd e composti)*	

Tabella E1a – Emissioni in atmosfera

(*) I limiti per i metalli sono espressi come sommatoria; si richiede comunque di rilevare e fornire all'autorità preposta al controllo le concentrazioni dei singoli elementi.

**** riportare i valori limite fissati dalle autorizzazioni di cui la Ditta è titolare o i valori limite fissati dal DM 12/7/90**

Per parametri mai monitorati in precedenza, ma previsti dal piano di monitoraggio adottato con la presente AIA è necessario individuare il valore limite (vedi paragrafo F.3.4)

Nel caso in cui l'azienda sia soggetta all'art.275 del D.Lgs.152/06 riportare la tabella seguente e le seguenti prescrizioni:

EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA [Nm ³ /h]	DURATA [h/g]	VALORE LIMITE EMISSIONE CONVOGLIATA Prima del 30/10/07 [mgC/Nm ³]	VALORE LIMITE EMISSIONE CONVOGLIATA dopo il 30/10/07 [mg/Nm ³]
	Sigla	Descrizione				
E1	M1	rivestimento			Da riportare solo nel caso di applicazione della parte III dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.152/2006	Da riportare solo nel caso di applicazione della parte III dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.152/2006

Tabella E1b – Emissioni convogliate di COV in atmosfera

Valori limite a partire dal 30/10/2007 [kg/anno]	
EMISSIONI DIFFUSE	Inserire il valore numerico derivante dal calcolo del limite in percentuale sull'input di consumo massimo teorico di sovente
EMISSIONI TOTALI	applicazione della parte III dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.152/2006 Inserire il valore numerico $E_{TOT\ LIMITE} = O1\ LIMITE + F\ LIMITE$ Tab 6 della procedura di valutazione di conformità
	applicazione della parte IV dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.152/2006 Emissione bersaglio

Tabella E1c – Emissioni diffuse e totali di COV in atmosfera

l) Il gestore dell'impianto dovrà rispettare entro il 30/10/2007

(nel caso in cui l'Azienda ha applicato la parte III dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.152/2006 - COV)

i valori limite di emissione negli scarichi convogliati, i valori limite di emissione diffusa e i valori limite di emissione totale individuati al paragrafo E.1.1 mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

(nel caso in cui l'Azienda ha applicato la parte IV dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.152/2006 - COV)

il valore limite di emissione totale calcolata secondo la procedura prevista alla parte IV dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.152/2006 (Emissione bersaglio) e individuato in tabella E1c, mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

II) Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm³, in caso di incenerimento, e a 150 mgC/Nm³, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento, è esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui alla parte III dell'Allegato III fino al 1° aprile 2013, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino il valore limite di emissione totale autorizzata riportata al paragrafo E.1.1. ***Questa prescrizione deve essere valutata e integrata nello schema dei limiti imposti nel caso in cui ci sia un dispositivo di abbattimento che garantisce il raggiungimento delle prestazioni indicate.***

III) Il gestore dell'impianto, per l'attività soggetta all'art. 275 del D.Lgs.152/2006, deve rispettare un consumo massimo annuo teorico di solvente pari a kg (***quantità annua di progetto di COV***).

Nel caso in cui l'azienda per l'attività soggetta all'art.275 del D.Lgs.152/06, utilizzi sostanze o preparati classificati come R40o R68, inserire la seguente prescrizione :

IV) Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.

V) Per le emissioni dei COV alogenati, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV che determinano l'obbligo di etichettatura R40, R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, è stabilito un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV, che dovrà essere rispettato a partire dal 30/10/2007. (***da valutare se necessario inserirla***)

VI) Nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV contenuti nelle sostanze o nei preparati ai quali, a causa del loro tenore di COV, sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV, che dovrà essere rispettato a partire dal 30/10/2007. (***da valutare se necessario inserirla***).

VII) Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti I) e II) sono gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

VIII) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.

- IX) I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
- X) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- XI) L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
- XII) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
- Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - Portata dell'aeriforme espressa in Nm³/h;
 - Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 °K e 101,323 kPa);
 - Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.
 - Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O_2}{21 - O_{2M}} * E_M$$

dove:

E = Concentrazione da confrontare con il limite di legge;

E_M = Concentrazione misurata;

O_{2M} = Tenore di ossigeno misurato;

O = Tenore di ossigeno di riferimento

- ora d'inizio e fine campionamento, descrizione delle fasi operative degli impianti nel corso della giornata e condizioni di campionamento
- i volumi campionati (secchi e normalizzati), il tenore di umidità nei fumi per ogni prelievo e gli ugelli utilizzati;
- il grado di isocinetismo, ove richiesta questa condizione di campionamento nella normativa tecnica di riferimento;
- il reticolo di campionamento con il profilo della velocità nei vari affondamenti;
- i parametri parte di un insieme, in cui viene definito il limite sulla somma, siano campionati simultaneamente.

Qualora per una emissione siano previste determinazioni analitiche di un inquinante mai indagato dall'azienda ma che può risultare pertinente con il ciclo produttivo o contemplato per la specifica attività in LG o BRef inserire una nota nel PdM secondo le indicazioni riportate nel paragrafo F.3.4.

Nel caso in cui l'azienda per l'attività soggetta all'art.275 del D.Lgs.152/06 inserire le seguenti prescrizioni:

- XIII) Il gestore fornisce all'autorità competente tutti i dati che consentono a detta autorità di verificare la conformità dell'impianto:
- ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale autorizzati;
 - all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;
 - alle disposizioni dell'articolo 275 del D. Lgs. 152/2006, commi 12 e 13 ove applicabili.

A tale scopo il gestore elabora ed aggiorna il piano di Gestione dei Solventi secondo le modalità e con le tempistiche individuate nel Piano di Monitoraggio.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

- XIV) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (Art. 270 comma 1 D.Lgs. 152/2006, D.P.C.M. del 21/07/89 – art. 2 – comma 1 – punto b; D.M. 12/07/90 – art. 3 – comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come "non tecnicamente convogliabile" fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione,
- XV) Le emissioni derivanti da sorgenti analoghe per tipologia emissiva andranno convogliate in un unico punto, ove tecnicamente possibile, al fine di raggiungere valori di portata pari ad almeno 2.000 Nm³/h. ***(Da inserire solo se sono presenti emissioni con portate inferiori a 2.000 Nm³/h e se possibile individuare anche il condotto della emissione di tipologia analoga nella quale far confluire, se tecnicamente fattibile).***
- XVI)** Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse. ***(attenzione a mettere questa prescrizione ad acciaierie, fonderie, cementifici, etc. poiché potrebbe essere in contrasto con altre prescrizioni impiantistiche specifiche, per zone dell'impianto che necessitano di adeguata ventilazione per la tutela della salubrità dei luoghi di lavoro).***
- Per il contenimento di emissioni diffuse di polveri generate in ambiente esterno da particolari operazioni o da parti di impianti particolarmente e tecnicamente difficili da captare e convogliare inserire la seguente prescrizione:***
- XVII) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate da ***inserire origine specifica delle emissioni diffuse (es. movimentazione, trattamento, stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti polverosi)*** devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali.
- Attenzione: detta prescrizione non è valida qualora l'emissione contenga polveri pericolose, tossiche, cancerogene, teratogene e mutagene. In tal caso occorre provvedere ad idonea captazione.***
- XVIII) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente.

- XIX) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore
- XX) Ove non presenti altri sistemi di controllo delle apparecchiature a servizio dei sistemi di captazione (ventilatore) o dei sistemi di abbattimento (es. pressostato differenziale) delle emissioni derivanti dall'attività IPPC, i sistemi di aspirazione dovranno essere dotati di apparecchiature di controllo delle ore di funzionamento (contatore totalizzatore non tacitabile).
- XXI) Tutti gli impianti di abbattimento devono rispettare i requisiti tecnici e i criteri previsti dalla D.G.R. 4/8/2003 n. VII/13943 30/05/2012 n. IX/3552 ed eventuali s.m.i.

Nel caso in cui l'azienda per l'attività soggetta all'art.275 del D.Lgs.152/06 inserire le seguenti prescrizioni:

- XXII) Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti precedenti sono gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- XXIII) Il gestore, ai sensi del punto 3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006, installa apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h al punto finale di scarico, onde verificare la conformità delle stesse emissioni ai valori limite negli scarichi gassosi riportati al paragrafo E.1.1.

E.1.4 Prescrizioni generali

- XXIV) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/06 (ex. art. 3 c. 3 del D.M. 12/7/90).
- XXV) Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti. **Solo in presenza di impianti di abbattimento ad umido**
- XXVI) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. **Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.** Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- XXVII)** Per il controllo di combustione devono essere installati, per impianti di potenzialità superiore a 6 MW, analizzatori in continuo dell'O₂ libero nei fumi e del CO. Agli analizzatori, deve essere collegato il sistema di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile. **(da inserire solo se esistenti)**
- XXVIII)** Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

Attenzione a valutare la compatibilità con le prescrizioni delle fasi di avvio, arresto e malfunzionamento. Questa prescrizione deve restare valida per tutti i sistemi di abbattimento ad esclusione di quelli per i quali sono state previste tempistiche e procedure diverse nelle fasi di avvio, arresto e malfunzionamento.

Nel caso in cui l'azienda per l'attività soggetta all'art.275 del D.Lgs.152/06 inserire le seguenti prescrizioni:

XXIX) Le sostanze o i preparati ai quali, a causa del loro tenore di COV, sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi.

Da inserire per i PUNTI DI EMISSIONI NUOVI/MODIFICATI:

XXX) L'esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime, deve comunque essere comunicata al Comune ed all'ARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni **e, per conoscenza, anche all'Autorità competente.**

XXXI) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovrà indicare il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

XXXII) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di **20** giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare, dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa.

XXXIII) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 **[3 campionamenti, ciascuno di durata almeno di 1 ora, per tre giorni consecutivi]** e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti previsti.

XXXIV) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA Dipartimentale entro **60** giorni dalla data di messa a regime degli impianti.

XXXV) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio.

XXXVI) I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma **UNI 16911-1 e 2: 2013.**

In presenza di BY-PASS:

Ricordarsi che il ricorso al By-pass deve essere autorizzato solo nelle fasi di emergenza e soltanto per il tempo necessario all'arresto dell'impianto e del relativo sistema di abbattimento correlato all'emissione E..., indicato nelle prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento dell'impianto. Dovrà essere inserita la seguente prescrizione:

XXXVII) Entro n....mesi dall'emanazione del presente atto, la Ditta dovrà provvedere all'installazione di un dispositivo che provveda automaticamente a rilevare e registrare l'utilizzo del by pass per l'emissioni E... al fine di monitorarne il funzionamento nel tempo.

Qualora il tempo di funzionamento annuo del by-pass risulti essere superiore al 5% della durata annua dell'emissione E...ad esso correlata (espressa in ore/ giorno per giorni all'anno di funzionamento della emissione E..) , dovrà essere adottato idoneo sistema di abbattimento dell'effluente in uscita dal by-pass finalizzato a garantire il rispetto dei limiti fissati per l'emissione E...e indicati al paragrafo E1.1 e attivato un programma di monitoraggio con tempistiche e parametri corrispondenti a quelli previsti per l'emissione E... e indicati al paragrafo F.3.4.

E.1.5 Piano di adeguamento al D. Lgs. 152/2006 art. 275

Nel caso in cui l'azienda risulti non conforme ai punti 3 e 4 della parte I dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e ai valori limite individuati ai sensi della parte III o parte IV dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/2006e abbia presentato un piano di adeguamento, riportarlo in questo paragrafo dopo averlo valutato.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

Il gestore della Ditta dovrà assicurare il rispetto dei valori limite della tabella.....dell'Allegato relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

Gli scarichi in pubblica fognatura sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 dell'8 maggio 2009.

In particolare:

- le opere fognarie interne devono essere realizzate secondo le prescrizioni del suddetto Regolamento, nonché del Regolamento igienico edilizio, del D.Lgs. 152/2006, e delle eventuali prescrizioni previste nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- qualora non fosse già presente l'allaccio alla pubblica fognatura, le opere di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere eseguite solo dopo la realizzazione dell'allaccio su suolo pubblico da parte del Gestore;
- deve essere assicurato il libero accesso al personale del Gestore alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli.

ATTENZIONE: nei casi in cui nello stabilimento ci siano reti di acque miste, l'art.101 del D.Lgs 152/06 prevede che l'autorità competente, in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo

l) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

- II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo.
- III) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

Riportare le prescrizioni impiantistiche specifiche relative all'impianto e ricordarsi di inserire la seguente:

- IV) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
- V) Qualora non già presente, deve essere installato un misuratore di portata sullo scarico delle acque **industriali e di prima pioggia**, immediatamente all'esterno dell'insediamento e al confine con la proprietà pubblica o eventualmente anche in luogo all'interno della proprietà, al confine con la stessa, ma sempre e continuamente accessibile dall'esterno.
- VI) **Gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia devono essere dotati di valvole automatiche/motorizzato o pneumatiche, in grado di assicurare l'interruzione dell'afflusso, nelle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il recapito prescelto.**
- VII) **Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 l/s ogni ettaro di superficie scolante. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante.**

In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose (così come definiti dall'art.108 comma 1 del D.Lgs. 152/06) inserire la seguente prescrizione:

- VIII) Per gli scarichi definiti dall'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 recapitanti in pubblica fognatura e in corpo idrico superficiale: il titolare degli stessi deve installare, qualora mancassero, un misuratore di portata e un campionatore automatico sulle 3(Φ) ore. Per quanto concerne il campionatore automatico le analisi devono essere effettuate con cadenza quindicinale; qualora dopo tre mesi la media delle concentrazioni delle singole sostanze pericolose risulti essere inferiore o uguale al 10% dei rispettivi valori limite di emissione, si potrà passare ad una frequenza di campionamento e analisi trimestrale.

(Φ) Come previsto dal D.Lgs.152/2006, Allegato 5, paragrafo 1.2 "Acque reflue industriali", le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze. Ad esempio, nel caso di cicli produttivi fortemente discontinui (come per le galvaniche) non dotati di vasca di equalizzazione, il campionamento dovrà avvenire sulle 24 ore.

- IX) Il campionatore automatico, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- automatico e programmabile
 - abbinato a misuratore di portata
 - dotato di sistemi per rendere il campionamento proporzionale alla portata
 - refrigerato
 - sigillabile
 - installato in modo da rendere possibile la sigillatura del condotto di prelievo

- g. dotato di sistema di segnalazione di guasto e/o interruzione di funzionamento
- X) In alternativa all'installazione del campionatore automatico, il titolare deve effettuare campionamenti discontinui sulle 24 ore con frequenza settimanale con campionatore automatico portatile (con le stesse caratteristiche elencate al punto precedente). Qualora dopo tre mesi la media delle concentrazioni delle singole sostanze pericolose non superi il 10% dei rispettivi valori limite di emissione, si potrà passare ad una frequenza di campionamento e analisi trimestrale (con campionamenti manuali). In caso contrario la Ditta deve provvedere ad installare lo strumento e a effettuare le analisi con cadenza quindicinale.
- XI) Al termine del primo trimestre di rilevazione i risultati elaborati e le azioni conseguenti, dovranno essere comunicati, in entrambi i casi, all'ARPA.
- XII)** Deve essere installato un misuratore di pH e di conducibilità a valle dell'impianto di depurazione, prima di qualsiasi confluenza con altri reflui, al fine di garantire il monitoraggio di parametri indicativi della concentrazione allo scarico dei metalli e altri sostanze la cui determinazione risulta tecnicamente ed economicamente più complessa. **Per quel che riguarda l'installazione del conduttimetro occorre valutare se è opportuna in funzione della tipologia di inquinanti in uscita dallo scarico e la conseguente capacità del parametro conducibilità di rappresentare indirettamente l'andamento degli stessi.**
- XIII) I dati devono essere registrati da un sistema informatizzato.

E.2.4 Prescrizioni generali

- XIV) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura (solo se decadono in F.C.).
- XV) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità competente per l'AIA, al dipartimento ARPA competente per territorio e al Gestore della fognatura/impianto di depurazione (**se decadono in F.C.**); qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.
- XVI) Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua; qualora mancasse, dovrà essere installato sugli scarichi industriali, in virtù della tipologia di scarico (in pressione o a pelo libero), un misuratore di portata o un sistema combinato (sistema di misura primario e secondario (**α**)).

(α) Le misure primarie sfruttano l'uso delle Strutture Idrauliche, la portata viene quindi determinata misurando il livello del liquido, in prevalenza, sul punto della restrizione o vicino. Le strutture che creano la restrizione vengono chiamate "sistemi primari di misura". Esse si dividono in due categorie principali: canali di misura (flumes) e stramazzi (weir).

Le misure secondarie si realizzano attraverso un "Sistema di misura secondario" o misuratore di portata (Flowmeter), viene utilizzato in abbinamento al sistema primario per poter misurare l'intensità del flusso nel canale. Il flowmeter misura il livello del liquido in un determinato punto del canale e converte immediatamente il dato in portata basandosi sulla conoscenza della relazione livello/portata tipica di un determinato stramazzo o canale di misura.

Esempi: sensore ad ultrasuoni; sensore a bolle, sensore sommerso.

I sistemi di misura secondaria solitamente vengono utilizzati in abbinamento al sistema primario per poter misurare l'intensità del flusso nel canale: SISTEMA COMBINATO

Nel caso in cui l'impianto sia interessato dalla presenza di soli scarichi di acque reflue domestiche riportare il solo paragrafo seguente:

- XVII) Gli scarichi decadenti dall'impianto devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura (**se decadono in F.C.**).

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

XVIII) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente al gestore della fognatura/impianto di depurazione e al dipartimento ARPA competente per territorio.

XIX) Devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua (**può essere valutato in sede d'istruttoria, soprattutto nei casi in cui il bilancio idrico non torna, l'opportunità di installare un misuratore di portata sullo scarico domestico**).

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

L'azienda è tenuta a rispettare i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di xxx. Per quanto concerne l'impatto acustico, l'area interessata è classificata in classe V (aree prevalentemente industriali).

I limiti di immissione e di emissione sonora che la ditta deve rispettare sono stabiliti in base alla Legge 447/95 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997; tali limiti vengono riportati nella tabella sottostante:

Classe Acustica	Descrizione	Valori limite assoluti di immissione dB(A)		Valori limite assoluti di emissione dB(A)	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I	aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

Devono essere rispettati, inoltre, i seguenti valori limite differenziali di immissione: diurno 5 dB(A); notturno: 3 dB(A).

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel piano di monitoraggio.
- II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.
- III) La Ditta deve presentare al Comune e all'ARPA Dipartimento di Brescia una proposta di monitoraggio in cui vengono indicati i punti in cui intende effettuare le valutazioni/misure e i limiti normativi che, per ogni punto, verranno valutati. Decorsi 30 giorni, nel caso in cui gli Enti indicati non propongano ulteriori/diversi punti di valutazione o variazioni ai limiti da valutare nei punti di misura/valutazione, la proposta è da intendersi accettata.

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche

- IV) La Ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica, atta a verificare il rispetto dei limiti di zona, entro 60 giorni dalla messa a regime delle emissioni E5, E6, E7.

E.3.4 Prescrizioni generali

- V) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorità competente prescritta al successivo punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell' 8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.
- VI) Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti della zonizzazione acustica comunale l'azienda deve presentare entro sei mesi dal riscontrato superamento il piano di risanamento acustico ambientale, che dovrà essere presentato al Comune e ARPA dipartimentale, redatto secondo l'allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906. Per verificare la bontà delle opere di mitigazione effettuate deve presentare una valutazione di impatto acustico ai sensi del DM del 16 marzo 1998 al Comune e ad ARPA dipartimentale al termine dei lavori di bonifica.

Nel caso in cui sia rilevato, durante l'istruttoria, il superamento di limiti di zona e si prescriva alla Ditta di presentare il Piano di Risanamento acustico, occorre ribadire la necessità di redigere il piano in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n.6906/01

E.4 Suolo (e acque sotterranee solo nei casi in cui sono presenti/necessarie misure di monitoraggio)

- I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
- III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene, dal momento in cui venga approvato.
- VI) L'installazione e la gestione di serbatoi adibiti allo stoccaggio di carburanti deve essere conforme a quanto disposto dai provvedimenti attuativi relativi alla Legge Regionale n. 24 del 5/10/04 (D.G.R. 20635 dell'11/02/05).
- VII) L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione, l'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento "Linee guida – Serbatoi interrati" pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).
- VIII) La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

E.5 Rifiuti

E.5.1 Prescrizioni in materia di rifiuti

- I) Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e/o recupero dei rifiuti in ingresso al ciclo produttivo devono essere conformi a quanto

riportato nel paragrafo B1 e a quanto riportato nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento.

- II) la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituito con D.M. 17.12.2009 e s.m.i.;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
 - verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2004/850/CE e s.m.i., in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti.
- III) Fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia territorialmente competente entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- IV) Entro 6 mesi dalla data di ricezione del provvedimento il Gestore deve verificare l'eventuale necessità di modificare il Protocollo di gestione dei rifiuti che racchiude, nel rispetto della normativa ambientale vigente, tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l'installazione deve essere gestita con le modalità in esso riportate;
- V) Il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;
- VI) il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;
- VII) i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- VIII) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica, e devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.
- IX) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice E.E.R., è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; devono essere separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire.
- X) Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti
- XI) Il rispetto dei parametri previsti dalle norme tecniche (es. UNI) è vincolante per il recupero e lo stoccaggio finale del prodotto finito; le suddette norme devono essere tenute presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
- XII) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali:
- derivanti dalle operazioni di recupero RX non rispondenti a quanto autorizzato;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

- XIII) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare:
- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.
- XIV) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza:
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
 - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile.
- XV) La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori.
- XVI) I rifiuti decadenti dovranno essere individuati prevalentemente tra i CER della famiglia 19.XX.XX.
- XVII) I rifiuti destinati alla messa in riserva devono essere avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione e dalla presa in carico sul registro di carico e scarico, al fine di mantenere la riduzione della garanzia finanziaria.
- XVIII) Lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno.
- XIX) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- XX) Il gestore deve tendere verso il potenziamento delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti prodotti, nell'ambito del proprio ciclo produttivo e/o privilegiando il conferimento ad impianti che effettuino il recupero dei rifiuti.
- XXI) Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora la suddetta definizione non venga rispettata, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
- XXII) La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.95 e deve rispettare le caratteristiche tecniche di seguito prescritte.
- XXIII) I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.
- XXIV) I serbatoi per i rifiuti liquidi:
- devono riportare una sigla di identificazione;
 - devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a apposito sistema di abbattimento;
 - possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti inferiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
 - devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antiriboccamento;
 - se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

- XXV) La capacità del bacino di contenimento, nel caso di serbatoi fuori terra, deve essere:
- nel caso di un solo serbatoio, pari alla volumetria del serbatoio stesso;
 - nel caso di più serbatoi, pari al massimo tra il volume del serbatoio più grande e la terza parte della somma della volumetria di tutti i serbatoi.
- XXVI) I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini destinati a contenere i rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro.
- XXVII) I recipienti, fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- XXVIII) I serbatoi interrati devono essere contenuti in una vasca in cemento armato totalmente ispezionabile, o in doppia camicia con intercapedine in gas inerte.
- XXIX) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche e le frequenze di campionamento e di analisi sui rifiuti devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

E.5.2 Prescrizioni in materia di EoW/sottoprodotti in ingresso

- XXX) I sottoprodotti devono essere gestiti conformemente alle disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nel regolamento di cui al decreto del MATTM n. 264 del 13.10.2016 ed esplicitate nella relativa circolare applicativa dello stesso Ministero protocollo n. 7619 del 30.05.2017. La descrizione della possibile gestione dei sottoprodotti eventualmente riportata nel presente allegato, non costituisce in alcun modo elemento di qualificazione in tal senso di tali materiali, essendo esclusivo onere del produttore la dimostrazione della sussistenza delle circostanze previste dall'art. 184-bis del richiamato d.lgs., in ogni fase della sua gestione, dalla produzione fino all'impiego finale, ovvero onere del detentore del materiale in caso di cessione dello stesso;
- XXXI) Il deposito degli eventuali EoW/MpS e sottoprodotti in ingresso deve essere effettuato in area debitamente contrassegnata da apposita cartellonistica e separatamente dalle aree utilizzate per il deposito delle EoW/MpS ottenute dal trattamento dei rifiuti e dai rifiuti, garantendo la tracciabilità di tali materiali.

E.6 Ulteriori prescrizioni

- I) Il gestore deve comunicare preventivamente a tutti gli Enti (Provincia, Comune, ARPA, gestore fognatura, ~~Consorzio AATO~~ Autorità d'Ambito) la data di avvio dei singoli impianti e la data di messa a regime dell'impianto IPPC; → solo per impianti nuovi, che ancora non hanno l'autorizzazione AIA
- II) Ai sensi dell'art. ~~10 del D.Lgs. 59/05~~ **29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, il gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo ~~2, comma 1, lettera m)~~ art. 5 comma 1 lettera l) del Decreto stesso e nei termini di cui all'art. **29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**
- III) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
- IV) Qualora le analisi previste dal piano di monitoraggio evidenziassero il superamento dei limiti fissati nel quadro prescrittivo E, la Ditta dovrà:
- adottare tempestivamente tutti gli accorgimenti necessari per garantire il rispetto dei limiti (riduzione/ sospensione dell'attività oggetto del superamento, modifica del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di contenimento delle emissioni (aria,

acqua e rumore) fra quelli previsti dalle Migliori Tecnologie Disponibili);

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

IV) Il Gestore del complesso IPPC deve :

- *rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore;*
- ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, le produzioni fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;
- fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati entro 60 minuti dalla individuazione del guasto.

V) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 59/05, art.14 art. 29 decies, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

VI) L'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della l. 257/92; i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti e trattati ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 2004 n.248.

In particolare, in presenza di coperture in cemento/amianto (eternit) o di MCA (materiali contenenti amianto) dovrà essere attuato quanto previsto dalla normativa di settore relativamente a:

- accertamento analitico della presenza di amianto,
- nomina del responsabile della manutenzione,
- adesione al censimento obbligatorio per la valutazione dello stato di conservazione delle medesime ai sensi del D.D.G.S. n. 13237/08.

Si rammenta che le opere di intervento previste dalla messa in sicurezza (rimozione, incapsulamento, sovra copertura) sono soggette a presentazione del piano di lavoro alle ASL di competenza ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008.

VII) Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento dell'impianto:.....***(fare riferimento alla cartella AVVIO-ARRESTO-MALFUNZIONAMENTO)***

per ***fase di avvio*** degli impianti si intende il periodo di attività controllata fino al raggiungimento delle condizioni di minimo tecnico;

per ***fase di arresto*** degli impianti si intende il periodo di attività controllata fino al totale spegnimento degli stessi;

per ***fase transitoria*** si intende il periodo temporale che intercorre tra la fermata e il riavvio degli impianti.

L'Azienda deve fornire indicazioni e tempistiche adottate per la conduzione degli impianti nelle fasi su riportate.

Inserire eventuali prescrizioni che non si inquadrano nei paragrafi precedenti, se esistenti.

E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al paragrafo F.

Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall'AIA, comunicata secondo quanto previsto all' art.44 **29 decies** comma 1 del D.Lgs. **152/06 e s.m.i.** **59/05**; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare.

Le registrazioni dei dati previste dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo: a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, **tali dati dovranno essere caricati sull'applicativo AIDA gestito da ARPA-Lombardia.**

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio periodico, in conformità a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale del 31/01/2005 "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio*" la valutazione della conformità del valore rilevato dovrà prendere in esame il valore analitico misurato e l'incertezza ad esso associata.

Il risultato del confronto può collocarsi in una delle seguenti tre condizioni:

- 1. di chiara conformità: quando il valore misurato sommato alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza risulta inferiore al limite;**
- 2. di chiara non conformità: quando avendo sottratto la quota parte inferiore dell'intervallo di incertezza si ottiene un valore superiore al limite;**
- 3. di prossimità al limite: quando la differenza tra il valore misurato e il valore limite è in valore assoluto inferiore all'intervallo di incertezza.**

Al verificarsi della condizione di cui al punto 3. il gestore, entro 20 giorni dalla data di ricezione del relativo certificato di analisi, dovrà comunicare tale evento all'Autorità Competente ed all'ARPA unitamente ai certificati relativi all'analisi stessa ed alla valutazione di conformità del risultato dell'analisi con il limite previsto dall'autorizzazione, svolta conformemente alle linee guida emanate da ISPRA (Manuali e Linee guida n. 52/2009).

E.8 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto **all'art. 6 comma 16 punto f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Prima della fase di chiusura del complesso il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività presentare all'A.C., all'ARPA competente per territorio, ai comuni interessati, al gestore del sistema idrico integrato ed all'Ente gestore di parchi o SIC o ZPS un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche

Il gestore, nell'ambito dell'applicazione dei principi dell'approccio integrato e di prevenzione-precauzione, dovrà aver attuato, ~~entro il 30/10/2007~~, al fine di promuovere un miglioramento ambientale qualitativo e quantitativo, quelle BAT "NON APPLICATE" o "PARZIALMENTE APPLICATE" o "IN PREVISIONE" individuate al paragrafo D1 e che vengono prescritte in quanto coerenti, necessarie ed economicamente sostenibili per la tipologia di impianto presente.

BAT PRESCRITTA	NOTE

Tabella E4 – BAT prescritte

Nota bene per l'istruttore:

Qualora la BAT da applicare necessiti per la sua realizzazione di ulteriori autorizzazioni (es. opere edilizie come un capannone per lo stoccaggio di materie prime), quali per es. permesso alla costruzione rilasciato dal Comune, occorre specificare che la realizzazione della stessa è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione e che dovrà realizzarsi secondo le tempistiche indicate nel progetto approvato dal Comune o Ente competente.

Se a causa della dimensione dell'opera da realizzare si può già prevedere che i tempi per la realizzazione della BAT non potranno rispettare la data del 30/10/2007, in sede di Conferenza dei Servizi, verrà concertata tra tutti gli Enti presenti e l'Azienda una nuova data di adeguamento.

Inoltre, il Gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di emissione della presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente:

INTERVENTO	TEMPISTICHE

Tabella E5 – Interventi prescritti

All'interno di questa tabella devono essere inseriti i seguenti aspetti:

- Progetti prescritti nel quadro E per le varie matrici ambientali;
- Eventuali progetti o interventi di miglioramento previsti al paragrafo D3

NON VANNO RIPORTATI IN QUESTA TABELLA tutti i progetti - interventi di miglioramento volontario che sono indicati dal gestore (vedi paragrafo D.3) e che per la loro natura volontaria non possono essere prescritti.

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

F. PIANO DI MONITORAGGIO

Essendo il piano di Monitoraggio una raccolta di dati che verranno acquisiti nel corso del tempo di validità dell'autorizzazione, le caselle delle tabelle dovranno essere spuntate in corrispondenza delle informazioni che si intende monitorare, se non diversamente indicato.

Le caselle già barrate fanno riferimenti a dati che si è scelto di far monitorare a tutte le aziende.

Ricordarsi di porre particolare attenzione al monitoraggio di quelle attività prescritte al fine di risolvere eventuali criticità rilevate o interventi di miglioramento che l'Azienda ha previsto per poter verificare l'efficacia delle misure adottate.

Eliminare i paragrafi per i quali l'Azienda non prevede alcun monitoraggio, sempre che tale scelta sia approvata da ARPA.

F.1 Finalità del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli proposti per il futuro.

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli	
	Attuali	Proposte
Valutazione di conformità all'AIA		X
Aria		
Acqua		
Suolo		
Rifiuti		
Rumore		
Gestione codificata dell'impianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e riduzione dell'inquinamento		
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO)		
Raccolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni (es. PRTR) alle autorità competenti		
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento		
Gestione emergenze (RIR)		
Altro		

Tabella F.1 – Finalità del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring

La Tabella F.2 rileva, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno)	
Società terza contraente (controllo interno appaltato)	

Tabella F.2 – Autocontrollo

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE

F.3.1 Impiego di sostanze

La tabella F3 indica le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo per cui sono previsti interventi che ne comportano la riduzione/sostituzione:

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

N.ordine Attività IPPC e NON	Nome della sostanza	Codice CAS	Frase di rischio	Anno di riferimento	Quantità annua totale (t/anno)	Quantità specifica (t/t di prodotto)

Tabella F.3 – Impiego di sostanze

La tabella F.4 individua le modalità di monitoraggio sulle materie (*prodotti intermedi/sottoprodotti/scarti di produzione*) derivanti dal ciclo produttivo e recuperate all'interno dello stesso:

n.ordine Attività IPPC e non	Identificazione della materia recuperata	Anno di riferimento	Quantità annua totale prodotta (t/anno)	Quantità specifica (t/t di prodotto finito)	% di recupero sulla quantità annua prodotta

Tabella F.4 – Recupero interno di materia

F.3.2 Risorsa idrica

La tabella F5 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /tonnellata di prodotto finito)	Consumo annuo per fasi di processo (m ³ /anno)	% ricircolo
	X	da individuare	annuale	X	X	X	X

Tabella F.5 – Risorsa idrica

F.3.3 Risorsa energetica

Le tabelle F6 ed F7 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica:

N.ordine Attività IPPC e non o intero complesso	Tipologia combustibile	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (KWh-m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (KWh-m ³ /t di prodotto finito)	Consumo annuo per fasi di processo (KWh-m ³ /anno)
		X	produttivo	annuale	X	X	X

Tabella F.6 – Combustibili

Prodotto	Consumo termico (KWh/t di prodotto)	Consumo energetico (KWh/t di prodotto)	Consumo totale (KWh/t di prodotto)

Tabella F.7 – Consumo energetico specifico

F.3.4 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

	Parametro (*)	E1	E2	En	Modalità di controllo		Metodi (**)
					Continuo	Discontinuo	
Convenzionali e gas serra	Metano						
	Monossido di carbonio (CO)						
	Biossido di carbonio (CO ₂)						
	Idrofluorocarburi (HFC)						
	Protossido di azoto (N ₂ O)						
	Ammoniaca						
	Composti organici volatili non metanici (COVNM)						
	Ossidi di azoto (NO _x)						
	Polifluorocarburi (PFC)						
	Esafluoruro di zolfo (SF ₆)						
	Ossidi di zolfo (SO _x)						
Metalli e composti	Arsenico (As) e composti						
	Cadmio (Cd) e composti						
	Cromo (Cr) e composti						
	Rame (Cu) e composti						
	Mercurio (Hg) e composti						
	Nichel (Ni) e composti						
	Piombo (Pb) e composti						
	Zinco (Zn) e composti						
Selenio (Se) e composti							
Sostanze organiche clorate	Dicloroetano-1,2 (DCE)						
	Diclorometano (DCM)						
	Esaclorobenzene (HCB)						
	Esaclorocicloesano (HCH)						
	Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)						
	Pentaclorofenolo (PCP)						
	Tetracloroetilene (PER)						
	Tetraclorometano (TCM)						
	Triclorobenzeni (TCB)						
	Tricloroetano-1,1,1 (TCE)						
	Tricloroetilene (TRI)						
	Triclorometano						
	Policlorobifenili (PCB)						

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

C. Org.	Benzene (C ₆ H ₆)						
	IPA						
Altri composti	Cloro e composti inorganici						
	Fluoro e composti inorganici						
	Acido cianidrico						
	PM						
	PM ₁₀						
	Altro						

Tabella F.8 – Inquinanti monitorati in atmosfera

(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente o non siano stati indicati, le specifiche tecniche prescelte devono fare riferimento a metodi riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale e nella relazione tecnica inerente il controllo delle emissioni devono essere fornite prove di equivalenza degli eventuali metodi alternativi utilizzati rispetto a quelli ufficiali, con particolare riferimento alla valutazione dei limiti di rilevabilità e riproducibilità.

Qualora per una emissione siano previste determinazioni analitiche di un inquinante mai indagato dall'azienda ma che può risultare pertinente con il ciclo produttivo o contemplato per la specifica attività in LG o BRef inserire un asterisco per il parametro seguito dalla seguente nota:

Al fine di caratterizzare compiutamente l'emissione e valutare l'effettiva presenza di parametri inquinanti non già valutati, ma indicati dalle linee guida di settore nazionali e sovranazionali, tali parametri saranno oggetto di almeno tre determinazioni, da effettuare con cadenza semestrale a partire dalla data di adeguamento, comunicata così come previsto dall'art.17 comma 1 del D.Lgs. 59/05. Qualora il valore massimo di concentrazione dei tre risultati analitici rilevati per il singolo parametro risulti inferiore o uguale al 10 % del valore limite o al di sotto del limite di rilevabilità del metodo di riferimento, il parametro suddetto non sarà più oggetto del piano di monitoraggio nella specifica emissione. In caso contrario, il monitoraggio del parametro dovrà essere effettuato regolarmente con la frequenza indicata in tabella.

Monitoraggio solventi

Il gestore dovrà indicare quali informazioni, tra quelle riportate in tabella, verranno fornite per la valutazione del Piano di Gestione dei Solventi nell'ambito della raccolta dati prevista dal piano di monitoraggio che verrà attuato dall'azienda nel corso della durata dell'AIA. Riportare la frequenza con la quale tali informazioni dovranno essere fornite (almeno annuale).

La tabella seguente indica frequenza e dati che saranno monitorati ai fini della verifica del Piano di Gestione dei Solventi.

INPUT DI SOLVENTI ORGANICI		tCOV/anno
I1	quantità di solventi organici acquistati ed immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.	X
I2	quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati recuperati e reimmessi nel processo.	X
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI		tCOV/anno
O1	emissioni negli scarichi gassosi (ingresso post-combustore)	X
O2	solventi organici scaricati nell'acqua.	X
O3	solventi che rimangono come contaminanti o residui nei prodotti all'uscita dei processi.	X
O4	emissioni diffuse di solventi nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfianti e aperture simili.	X

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

O5 solventi organici persi a causa di reazioni chimiche e fisiche.	X
O6 solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.	X
O7 solventi contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.	X
O8 solventi organici nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono registrati al punto O7.	X
O9 solventi scaricati in altro modo.	X
EMISSIONE DIFFUSA	tCOV/anno
F= I1-O1-O5-O6-O7-O8	X
F= O2+O3+O4+O9	X
EMISSIONE TOTALE	tCOV/anno
E = F+O1	X
CONSUMO DI SOLVENTE	tCOV/anno
C = I1-O8	X
INPUT DI SOLVENTE	tCOV/anno
I = I1+I2	X

Tabella F.9 – Monitoraggio Piano Gestione Solventi

Metodi analitici indicati nell'allegato III della Parte Quinta al d.lgs. 152/06

Parametro o inquinante	Metodo
Velocità e portata	UNI 10169
COV (Singoli composti)	UNI EN 13649
COV (Concentrazione < 20 mg/m ³)	UNI EN 12619
COV (Concentrazione >= 20 mg/m ³)	UNI EN 13526

Tabella F.10 – Metodi analitici monitoraggio Piano Gestione Solventi

F.3.5 Acqua

La seguente tabella individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio e il metodo utilizzato:

Parametri	S1	S2	S..	Modalità di controllo		Metodi (*)
				Continuo	Discontinuo	
Volume acqua (m ³ /anno)					annuale	
pH						
Temperatura						
Colore						
Odore						

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

Conducibilità					
Materiali grossolani					
Solidi sospesi totali					
BOD ₅					
COD					
Alluminio					
Arsenico (As) e composti					
Bario					
Boro					
Cadmio (Cd) e composti					
Cromo (Cr) e composti					
Ferro					
Manganese					
Mercurio (Hg) e composti					
Nichel (Ni) e composti					
Piombo (Pb) e composti					
Rame (Cu) e composti					
Selenio					
Stagno					
Zinco (Zn) e composti					
Cianuri					
Cloro attivo libero					
Solfuri					
Solfiti					
Solfati					
Cloruri					
Fluoruri					
Fosforo totale					
Azoto ammoniacale (come NH ₄)					
Azoto nitroso (come N)					
Azoto nitrico (come N)					
Grassi e olii animali/vegetali					
Idrocarburi totali					
Aldeidi					
Solventi organici azotati					
Tensioattivi totali					
Pesticidi					
Dicloroetano-1,2 (DCE)					
Diclorometano (DCM)					
Cloroalcani (C10-13)					
Esaclorobenzene (HCB)					
Esaclorobutadiene (HCBd)					
Esaclorocicloesano (HCH)					
Pentaclorobenzene					
Composti organici alogenati					
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)					
Difenil etero bromato					
Composti organostannici					
IPA					

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

Fenoli					
Nonilfenolo					
COT					
Altro					

Tabella F.11 – Inquinanti monitorati in acqua

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente o non siano stati indicati, le specifiche tecniche prescelte devono fare riferimento a metodi riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale e nella relazione tecnica inerente il controllo devono essere fornite prove di equivalenza degli eventuali metodi alternativi utilizzati rispetto a quelli ufficiali, con particolare riferimento alla valutazione dei limiti di rilevabilità e riproducibilità.

Esempio

F.3.4 Acqua

La seguente tabella individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametri	S1a	S1b	Modalità di controllo		Metodi (*)
			Continuo	Discontinuo	
Portata	X	X	XS1b	annuale	
pH	X	X		annuale	APAT IRSA 2060
Temperatura		X		annuale	APAT IRSA 2100
Conducibilità		X		annuale	APAT IRSA 2030
Solidi sospesi totali	X	X		annuale	APAT IRSA 2090
BOD ₅	X	X		annuale	APAT IRSA 5120/03
COD	X	X		annuale	APAT IRSA 5130
Cloro attivo libero	X	X		annuale	APAT IRSA 4080
Alluminio	X	X		annuale	APAT IRSA 3050
Cromo totale	X	X		annuale	APAT IRSA 3150
Ferro	X	X		annuale	APAT IRSA 3160
Manganese	X	X		annuale	APAT IRSA 3190
Nichel	X	X		annuale	APAT IRSA 3220
Piombo	X	X		annuale	APAT IRSA 3230
Rame	X	X		annuale	APAT IRSA 3250
Zinco	X	X		annuale	APAT IRSA 3320
Solfati	X	X		annuale	APAT IRSA 4140
Cloruri	X	X		annuale	APAT IRSA 4090
Fosforo totale	X	X		annuale	APAT IRSA 4110
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X		annuale	APAT IRSA 4030
Azoto nitroso (come N)	X	X		annuale	APAT IRSA 4040
Azoto nitrico (come N)	X	X		annuale	APAT IRSA 4050
Grassi e olii animali/vegetali	X	X		annuale	APAT IRSA 5160
Idrocarburi totali	X	X		annuale	APAT-IRSA 5080
Tensioattivi totali	X	X		annuale	APAT-IRSA 5170-5180

Tab. F7- Inquinanti monitorati

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati il metodo prescelto deve essere in accordo con la UNI 17025.

F.3.5.1 Monitoraggio del CIS recettore

Riportare il piano di monitoraggio volontario che l'Azienda intende mettere in atto ai fini dell'acquisizione di dati relativi alla caratterizzazione quali/quantitativa del corpo idrico recettore e della valutazione del contributo dello scarico.

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

F.3.5.2 Monitoraggio delle acque sotterranee

Riportare le motivazioni per cui viene realizzato e descrivere le potenziali sorgenti di inquinamento individuate dalla Ditta.

Le tabelle seguenti indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee:

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate Gauss - Boaga		Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)	Profondità dei filtri (m)
N.1	Monte					
N.2	Valle					

Tabella F.12 – Piezometri: caratteristiche geometriche

Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.)	Livello dinamico (m.s.l.m.)	Frequenza misura
N.1	Monte				
N.2	Valle				

Tabella F.13 – Misure piezometriche quantitative

Piezometro	Posizione piezometro	Misure qualitative	Parametri	Frequenza	Metodi
N.1	Monte				
N.2	Valle				

Tabella F.14 – Misure piezometriche qualitative

F.3.6 Rumore

Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.4 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni, nei punti concordati con ARPA e COMUNE;
- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.
- in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.

La Tabella F.15 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluta, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)

Tabella F.15 – Verifica di impatto acustico

F.3.7 Radiazioni

Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati che la Ditta effettua:

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

Tabella F.16 – Controllo radiometrico

F.3.8 Rifiuti

Le Tabella F.17 e Tabella F.18 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso/ uscita al complesso.

EER autorizzati	Operazione autorizzata	Quantità annua (t) trattata/stoccata	Quantità specifica *	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
X	R/D	X	X	Secondo la procedura di cui al paragrafo B.5.1	Tutti i carichi in ingresso	Cartaceo da tenere a disposizione degli enti di controllo	X

*riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta nell'anno di monitoraggio

Tabella F.17 – Controllo rifiuti in ingresso

EER	Quantità annua prodotta (t)	Quantità specifica *	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
X	X	X	x	Annuale	cartaceo	X
Codici Specchio	X	X	Verifica analitica della non pericolosità	Al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi	Cartaceo da tenere a disposizione degli enti di controllo	X

*riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell'anno di monitoraggio

Tabella F.18 – Controllo rifiuti in uscita

F.3.9 Discariche

Nell'impianto esiste una discarica sulla quale si intende operare un monitoraggio con le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

Oggetti del Monitoraggio	Parametri		Modalità di controllo	Frequenza controllo		Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	Gestione	Post-gestione		Gestione	Post-gestione	
Percolato						
Acque sotterranee						
Gas di Discarica						
Topografia dell'area						
Acque superficiali di drenaggio						
Dati meteorologici						
Qualità dell'aria						

Tabella F.19 – Controllo discariche

F.3.10 Dichiarazione PRTR

Nella tabella seguente si deve indicare se la ditta è soggetta alla dichiarazione PRTR e per che anno.

	SI	NO	Anno di riferimento
Dichiarazione PRTR			

Tabella F.20 – Dichiarazione PRTR

Installazione IPPC: - Stabilimento di (.....)

F.4 Gestione dell'impianto

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

Le Tabella F.21 e Tabella F.22 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

N. ordine attività	Impianto/parte di esso/fase di processo	Parametri				Perdite	
		Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli

Tabella F.21 – Controllo sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza

Tabella F.22 – Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Aree stoccaggio	Parametri	Frequenza dei controlli	Tipo di controllo	Sostanza	Modalità di registrazione
Serbatoi interrati	Integrità strutturale serbatoi	Annuale	Prove di tenuta	Acqua depurata	Registro cartaceo
Vasche depuratore	Integrità strutturale vasche	Settimanale	Visiva	Acqua e fanghi	Registro cartaceo

Tabella F.23 – Aree di stoccaggio

I dati rilevati devono essere annotati su appositi quaderni di esercizio impianto con l'indicazione della data a cui si riferiscono e della tipologia di verifica o manutenzione effettuata.